



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

**COMMENTARIO TEMATICO
DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1689
E DELLA LEGGE ITALIANA
23 SETTEMBRE 2025, N. 132**

a cura di

MARILISA D'AMICO, FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN,
AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO, PAOLO GAMBATESA, SARA DI GIOVANNI



G. Giappichelli Editore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

Studi di diritto pubblico

126

La Collana “Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovrnazionale” dell’Università degli Studi di Milano raccoglie monografie e altri risultati inediti di ricerche, individuali e collettive, di studiosi che svolgono attività di studio e ricerca nel Dipartimento.

Essa comprende Studi di Diritto costituzionale, di Diritto amministrativo, di Diritto internazionale ed europeo, di Diritto processuale civile, di Diritto comparato, di Storia del diritto, di Politica economica.

La qualità scientifica delle pubblicazioni è assicurata da una procedura di c.d. double blind peer review ad opera di revisori esterni.

COMMENTARIO TEMATICO
DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1689
E DELLA LEGGE ITALIANA
23 SETTEMBRE 2025, N. 132

a cura di

MARILISA D'AMICO, FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN,
AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO, PAOLO GAMBATESA, SARA DI GIOVANNI



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2026 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1875-9

ISBN/EAN 979-12-211-6631-6 (ebook-pdf)

ISBN/EAN 979-12-211-6722-1 (ebook-epub)

Il volume è edito con risorse del PRIN 2022 CUP G53D23002160006 - Finanziato dall'unione europea - Next Generation EU Misura M4C2 – Investimento 1.1.



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

CAPITOLO III
I PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE ITALIANA SULL'IA
Commento all'art. 3
Ilaria Anrò

SOMMARIO: 1. I principi contemplati dalla norma, tra etica e diritto. – 2. Il principio antropocentrico. – 3. Il rispetto della vita politica ed istituzionale e la tutela del dibattito democratico. – 4. La legge italiana e il Regolamento (UE) 2024/1689. – 5. La cybersicurezza. – 6. La tutela delle persone con disabilità. – *Riferimenti bibliografici.*

1. *I principi contemplati dalla norma, tra etica e diritto.*

L'art. 3 in commento, collocato nel Capo I rubricato «Principi e finalità», si articola in sette commi e detta i principi generali che devono essere osservati nella ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione, applicazione e utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, con l'obiettivo di promuoverne un uso corretto, trasparente e responsabile, secondo una dimensione antropocentrica ed in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i Regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sull'intelligenza artificiale)¹ (nel seguito “Regolamento (UE) 2024/1689”). La norma si qualifica pertanto come programmatica e di carattere ordinamentale.

I principi dettati dall'articolo in commento vanno al di là della funzione di interpretazione e applicazione della stessa legge, nonché di guida per il legislatore nell'esercizio delle deleghe contenute nella legge n. 132/2025 (per il quale sono previsti principi specifici negli artt. 16 e 24), qualificandosi come veri e

¹ In *GUUE* L del 12 luglio 2024.

propri principi etici che, nel contesto della legislazione nazionale in commento, divengono (o aspirano a divenire) principi giuridici e veri e propri parametri di legalità per la valutazione della condotta di soggetti pubblici e privati nel contesto dello sviluppo, applicazione e utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale. È interessante notare come la legislazione italiana compia un passaggio rimasto implicito nel Regolamento (UE) 2024/1689, il quale richiama, nel Considerando 7, i principi etici elaborati dal Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018, ma non li formalizza: come osservato in dottrina, nell'impianto del Regolamento (UE) 2024/1689, la ricognizione di principi ispiratori, pur relegandoli al ruolo di principi "metagiuridici", ne segna in ogni caso la rilevanza².

Il primo comma dell'articolo in commento richiama il perimetro applicativo della legge, ovvero «[l]a ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali», secondo quanto già indicato dall'art. 1. Anche in questo caso, la legge italiana parla di «sistemi» e «modelli» come nell'art. 1 (sul punto v. il commento di Burelli in questo volume), precisando, tuttavia, questa volta, che essi devono riferirsi a «finalità generali», locuzione rimasta implicita nella formulazione dell'art. 1 (nel comma in commento, invece, questa precisazione è stata aggiunta nel ddl presentato al Senato). La norma afferma, innanzitutto, l'obbligo di rispettare, in tali attività, i diritti fondamentali e le libertà previste dalla Costituzione, nonché il diritto dell'Unione europea e i principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Si tratta di un rinvio per certi aspetti ridonante, essendo pacifico che le attività connesse allo sfruttamento dell'intelligenza artificiale (dalla ricerca all'utilizzo), al pari della legislazione nazionale, debbano essere rispettose della Costituzione e del diritto dell'Unione europea. Inoltre, il rinvio appare privo di ordine, nella misura in cui vengono richiamati *in primis* i diritti e le libertà fondamentali della Costituzione e solo successivamente il diritto dell'Unione, richiamato *in toto*, e, infine, una serie di principi che rivestono una dimensione innanzitutto etica (come nel seguito precisato). Il rinvio ha, tuttavia, una chiara valenza valoriale, ponendo un forte accento sulla necessità di rispettare i diritti fondamentali e i principi generali individuati quali parametri di legalità dalla legge in commento.

² Cfr. M. OROFINO, *Obiettivi, ambito di applicazione e principi fondamentali dell'AI Act*, in F. PIZZETTI (a cura di), *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 33 ss., spec. p. 51.

Si sottolinea, inoltre, che diversamente dall'art. 1 della legge, ove è stato inserito il richiamo specifico all'AI Act (su espressa richiesta della Commissione europea nel parere circostanziato trasmesso il 5 novembre 2024, C(2024) 7814), nella norma in commento il rinvio è a tutto il diritto dell'Unione europea, indicando la volontà di rendere applicabile tutto il sistema di garanzie previsto da tale ordinamento.

I principi richiamati espressamente nel primo comma sono quelli di: «trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità». Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa del ddl 1146 al Senato, tali principi riflettono le elaborazioni del Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018³. Detto Gruppo aveva infatti definito come principi etici fondamentali i seguenti: 1) rispetto dell'autonomia umana; 2) prevenzione dei danni; 3) equità; 4) esplicabilità. Da tali principi il Gruppo di esperti ha tratto poi i sette «imprescindibili requisiti» per una IA affidabile delineati dal Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale: 1) intervento e sorveglianza umani; 2) robustezza tecnica e sicurezza; 3) riservatezza e governance dei dati; 4) trasparenza; 5) diversità, non discriminazione, equità; 6) benessere sociale e ambientale; 7) accountability⁴. Lo stesso Ai Act, al Considerando 7, sottolinea che le norme comuni dallo stesso dettate devono essere in linea con gli orientamenti di detto Gruppo di esperti: su punto vi è pertanto una certa continuità e coerenza tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea, nella misura in cui si fondano sui medesimi principi etici.

La Relazione illustrativa del ddl al Senato evidenzia, inoltre, che principi delineati nella disposizione in commento ruotano attorno a tre interessi: 1) il trattamento algoritmico equo e corretto; 2) la protezione dei dati; 3) la sostenibilità digitale.

Il principio di trasparenza assume un ruolo chiave per lo sviluppo e l'utilizzo di modelli e sistemi di IA ed è infatti il primo richiamato dalla norma. Nel Considerando 27 del Regolamento (UE) 2024/1689 vengono richiamati a tal proposito gli orientamenti del Gruppo di esperti ai sensi dei quali «[c]on “trasparenza” si intende che i sistemi di IA sono sviluppati e utilizzati in modo da consentire un'adeguata tracciabilità e spiegabilità, rendendo gli esseri umani

³ Cfr. Relazione illustrativa del ddl 20 maggio 2024, n. 1146.

⁴ V. anche Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018, Orientamenti etici per un'IA affidabile, 8 aprile 2019.

consapevoli del fatto di comunicare o interagire con un sistema di IA e informando debitamente i *deployer* delle capacità e dei limiti di tale sistema di IA e le persone interessate dei loro diritti». La trasparenza nella norma in commento appare considerata sia come vero e proprio principio, già presente nell'ordinamento nazionale, sia come requisito ai sensi degli orientamenti del Gruppo di esperti, pervenendo a fornire indicazioni molto pratiche.

Il secondo principio indicato nella norma in commento è quello di proporzionalità, operante in *primis* come criterio di progettazione dei sistemi e modelli, al fine di evitare che le funzionalità implementate eccedano quanto necessario per il raggiungimento dei propri obiettivi. Nella relazione del Gruppo di esperti si legge a tal proposito che «[l]e misure adottate per raggiungere un fine (ad esempio, le misure di estrazione dei dati attuate per realizzare la funzione di ottimizzazione dell'IA) dovrebbero essere limitate allo stretto necessario. Ciò implica anche che, quando più misure competono per la soddisfazione di un fine, si dovrebbe dare la preferenza a quella meno lesiva dei diritti fondamentali e delle norme etiche (ad esempio, gli sviluppatori di IA dovrebbero sempre preferire i dati del settore pubblico ai dati personali)»⁵.

Il terzo principio (o sarebbe meglio dire requisito) è quello della sicurezza: il Gruppo di esperti ha, infatti, evidenziato che «i sistemi di IA, come tutti i sistemi software, dovrebbero essere protetti contro le vulnerabilità che li espongono allo sfruttamento da parte degli avversari, ad esempio l'hacking. Gli attacchi possono colpire i dati (avvelenamento dei dati), il modello (*model leakage*) o l'infrastruttura sottostante, sia software che hardware»⁶. Inoltre, «dovrebbero essere dotati di misure di salvaguardia che attivino un piano di emergenza in caso di problemi»⁷.

Successivamente, la norma richiama la protezione dei dati personali e la riservatezza. Il Gruppo di esperti ha sottolineato come la riservatezza sia un diritto fondamentale particolarmente interessato dall'IA e pertanto occorre garantirla durante l'intero ciclo di vita del sistema. Alla riservatezza sono dedicati anche i principi del successivo art. 4 rubricato Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali.

L'accuratezza è strettamente connessa all'affidabilità, imponendo che i sistemi di IA producano risultati corretti, aggiornati e verificabili.

La norma menziona poi il principio di non discriminazione, cardine del diritto dell'Unione europea, nonché il principio di parità dei sessi (che può essere

⁵ *Ibidem*, p. 14, nota 31.

⁶ *Ibidem*, p. 19.

⁷ *Ibidem*.

considerato un corollario del primo), tutelati anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE rispettivamente agli artt. 21 e 20. Come noto, le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale possono mantenere e/o amplificare pregiudizi e vere e proprie discriminazioni, in ragione dei data set utilizzati per la realizzazione e l'addestramento dei sistemi⁸. È essenziale, pertanto, che tali principi siano osservati in ogni fase connessa alla progettazione, sviluppo e utilizzo dell'IA.

Infine, l'ultimo principio riguarda la sostenibilità, ovvero la dimensione sociale e ambientale. Per un'IA sostenibile da un punto di vista ambientale «il processo di sviluppo, distribuzione e utilizzo del sistema, così come l'intera catena di approvvigionamento, dovrebbero essere valutati secondo questa prospettiva, ad esempio tramite un esame critico dell'uso delle risorse e del consumo energetico durante la fase di addestramento, scegliendo le opzioni meno dannose e incoraggiando le misure che garantiscano la compatibilità ambientale dell'intera catena di approvvigionamento del sistema di IA»⁹. Inoltre, l'IA dovrebbe essere utilizzata con grande attenzione verso il benessere delle persone ed evitando ogni ricaduta di esclusione sociale.

Il secondo comma della disposizione in commento richiama i principi elencati, arricchendoli con altri importanti requisiti, con riferimento alla fase di progettazione e sviluppo dei sistemi di IA, sottolineandone la delicatezza e l'importanza. La norma prevede pertanto, da un lato, che i dati siano accurati, completi e non inquinati da logiche discriminatorie e, dall'altro lato, che i processi siano attendibili, verificabili e adeguati. In chiusura, si sottolinea un'applicazione del principio di proporzionalità che deve essere misurata in relazione ai diversi settori di volta in volta rilevanti.

2. *Il principio antropocentrico.*

L'art. 3, comma 3, sottolinea l'approccio antropocentrico, proprio del Regolamento (UE) 2024/1689 e condiviso dalla legislazione italiana, introducendo altri principi che si aggiungono a quelli delineati dal primo comma (e che forse avrebbero dovuto essere ivi collocati), ovvero: il rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, la prevenzione del danno, la conoscibilità e spiegabilità dei sistemi.

⁸ V. *ex multis*, C. NARDOCCI, *Algoritmi, eguaglianza, discriminazione*, Giappichelli, Torino, 2025.

⁹ Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018, *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, cit.

L'approccio antropocentrico ha caratterizzato lo sviluppo della normativa unionale fin dalle prime fasi ¹⁰. Il Regolamento (UE) 2024/1689, già nel primo Considerando, dichiara che «[l]o scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione».

Come osservato da autorevole dottrina, il principio del rispetto dell'autonomia umana rappresenta uno dei fondamenti della regolazione della società digitale, essendo stato introdotto in primis nel *GDPR* e successivamente richiamato in altri strumenti, come il *Digital Services Act* ¹¹. Tale principio comporta la supervisione e la possibilità di intervento dell'uomo, in ogni fase che coinvolge l'IA, dalla progettazione all'utilizzo. L'art. 14 del Regolamento (UE) 2024/1689, ad esempio, prevede che i sistemi di IA ad alto rischio siano progettati in modo che sia possibile una supervisione umana adeguata per tutto il processo.

Il secondo principio richiamato dall'art. 3, comma 3, è quello della prevenzione del danno, principio etico per il rispetto dei diritti fondamentali, secondo quanto indicato dal Gruppo di esperti. La prevenzione dei danni è strettamente connessa alla protezione dell'integrità fisica e psichica, sancita dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo gli orientamenti di detto gruppo «occorre prestare particolare attenzione anche alle situazioni in cui i sistemi di IA possono causare o aggravare gli effetti negativi dovuti ad asimmetrie di potere o di informazione, come ad esempio tra datori di lavoro e dipendenti, imprese e consumatori o governi e cittadini. La prevenzione dei danni implica anche il rispetto dell'ambiente naturale e di tutti gli esseri viventi» ¹².

¹⁰Cfr. Comunicazione della Commissione europea, *Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica*, COM(2019) 168final, dell'8 aprile 2019.

¹¹M. OROFINO, *op. cit.*, p. 52.

¹²Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018, *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, cit., p. 14.

La norma richiama poi conoscibilità, trasparenza e spiegabilità, nonché i principi del primo comma, sviluppando, in buona sostanza, il principio di esplicabilità: questo principio implica, infatti, «che i processi devono essere trasparenti, le capacità e lo scopo dei sistemi di IA devono essere comunicati apertamente e le decisioni, per quanto possibile, devono poter essere spiegate a coloro che ne sono direttamente o indirettamente interessati. Senza tali informazioni, una decisione non può essere debitamente impugnata»¹³. Occorre, tuttavia, rilevare che il grado di esplicabilità dei sistemi di IA non è sempre sufficiente: in tali casi, occorre comunque garantire al massimo la tracciabilità, la verificabilità e la comunicazione trasparente sulle capacità del sistema.

3. Il rispetto della vita politica ed istituzionale e la tutela del dibattito democratico.

Il quarto comma reca delle norme di principio con riferimento alla vita istituzionale e politica, prescrivendo che i sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali non incidano sul rispetto della democrazia e non pregiudichino la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

Questa norma riafferma principi che si rivelano importanti di fronte al possibile sfruttamento delle tecnologie di IA per la manipolazione dell'opinione pubblica e la distorsione della corretta informazione. La Relazione illustrativa evidenzia l'importanza di questo principio per la sostenibilità digitale e per la tutela dell'art. 49 Cost.

La norma è stata modificata nel corso del dibattito parlamentare: rispetto al testo originario del ddl sono stati aggiunti il riferimento all'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali e alla tutela degli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

4. La legge italiana e il Regolamento (UE) 2024/1689.

Il quinto comma precisa che la legge italiana non introduce nuovi obblighi rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1689. Tale previsione è

¹³ *Ibidem.*

stata inserita nel ddl 1146, al pari del secondo comma dell'art. 1, il quale a sua volta precisa che «[l]e disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024». In sede di parere circostanziato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della direttiva (UE) 2015/1535, del 9 settembre 2015, la Commissione europea aveva, infatti, accolto con favore la proposta delle autorità italiane di procedere alla revisione del testo al fine di includere un riferimento specifico al Regolamento (UE) 2024/1689, garantendo in tal modo di identificare accuratamente il diritto dell'Unione che rappresenta il quadro di riferimento per l'interpretazione del progetto di legge.

La precisazione circa l'assenza dell'introduzione di nuovi obblighi appare superflua e ridondante nella misura in cui, trattandosi di un regolamento di armonizzazione di carattere orizzontale con riferimento all'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione europea e l'immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali nell'Unione europea, non consente misure nazionali di trasposizione né di attuazione (se non nei limiti di quanto indicato dallo stesso Regolamento e al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni dello stesso), secondo quanto previsto direttamente dal TFUE, all'art. 288 e ribadito dalla giurisprudenza della Corte che ha sempre censurato normative nazionali che "replicassero" il diritto UE nascondendone l'origine (e quindi il primato) o che creassero possibili sovrapposizioni o incoerenze¹⁴.

La legge italiana si inserisce (o dovrebbe inserirsi), pertanto, unicamente nei limiti di quanto consentito dal Regolamento, il quale prevede espressamente diversi rinvii all'attuazione in sede europea, affidata innanzitutto agli atti delegati ed esecutivi della Commissione europea, nonché nazionale.

La stretta correlazione tra legge nazionale e Regolamento (UE) 2024/1689 fa sì che ogni possibile modifica di quest'ultimo debba necessariamente riflettersi nella normativa interna, non essendo tollerabile alcuna frammentazione. Occorre pertanto monitorare le due proposte di Regolamento, COM(2025) 837 e COM(2025) 836, presentate congiuntamente nell'ambito del c.d. pacchetto "Digital Omnibus", le quali hanno posto in discussione alcune norme del Regolamento e che potrebbero portare a significative modifiche della normativa europea.

¹⁴ Cfr. *ex multis*, Corte giust., causa 74/69, *Krohn*, EU:C:1970:58, punti 4 e 6; Corte giust., cause riunite C-539/10 P & C-550/10 P, *Stichting Al-Aqsa*, EU:C:2012:711, punto 87.

5. *La cybersicurezza.*

Il sesto comma detta alcune norme in tema di sicurezza informatica, per il rispetto dei diritti e dei principi delineati nello stesso art. 3. La disposizione risulta poco chiara nella misura in cui, da un lato, al primo comma, parla di sicurezza come principio generale e dall'altro lato, al sesto comma, usa il termine "cybersicurezza", considerandola come una "precondizione essenziale" per la tutela di tutti i principi e i diritti previsti dalla legge.

La norma sottolinea la necessità di un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché dell'adozione di specifici controlli di sicurezza, nella consapevolezza della possibilità di dover fronteggiare attacchi dall'esterno o malfunzionamenti.

Il successivo art. 20, nell'istituire le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, affida all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di garantire della normativa interna ed europea per quanto di competenza. In particolare, l'ACN sarà responsabile «per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea». L'ACN sarà anche competente per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza, nonché per l'istituzione e la gestione di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea (ovvero le c.d. *regulatory sandboxes*¹⁵).

6. *La tutela delle persone con disabilità.*

Il settimo e ultimo comma della disposizione in commento è dedicato alla tutela delle persone con disabilità. Al di là dell'enunciazione del principio di non discriminazione di cui al primo comma, la norma in commento garantisce il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, sulla base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione o pregiudizio. Le tecnologie di IA rappresentano una grande opportunità per soggetti con disabilità, creando strumenti di supporto per la vita quotidiana: è pertanto fondamentale garantire il più ampio accesso a tali possibilità per una vera inclusività.

¹⁵ Cfr. E. LONGO, *Gli spazi di sperimentazione normativa o anche regulatory sandboxes nell'AI Act*, in F. PIZZETTI (a cura di), *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, cit., p. 63 ss.

La norma richiama in chiusura la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, cui ha aderito anche l'Unione europea.

Il tema della tutela delle persone disabili si ritrova nel successivo art. 7, il quale precisa, al quarto comma, che la legge in commento «promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, la mobilità indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».

Riferimenti bibliografici.

- AGRATI G., *Dopo il Senato, anche la Camera approva, con ulteriori modifiche, il “ddl intelligenza artificiale”: accompagnamento od ostacolo al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale?*, in *Quaderni AISDUE*, n. 2/2025, p. 1 ss.
- BURELLI C., *Prime brevi considerazioni sul “ddl intelligenza artificiale”: incompatibilità o inopportunità?*, in *Quaderni AISDUE*, n. 2/2024.
- BURELLI C., *Ancora sul “ddl intelligenza artificiale”: il parere circostanziato della Commissione europea ai sensi dell'art. 6, par. 2, comma 2 della direttiva (UE) 2015/1535*, in *Quaderni AISDUE*, n. 1/2025, p. 1 ss.
- FRANCESCHELLI V., SIROTTI GAUDENZI A., *La legge italiana sull'intelligenza artificiale. Commento alla Legge 23 settembre 2025*, n. 132, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2025.
- IASELLI M., *Commentario alla legge sull'Intelligenza artificiale. Principi, governance e applicazioni settoriali. Legge 23 settembre 2025*, n. 132, EPC Editore, Roma, 2025.
- LONGO E., *Gli spazi di sperimentazione normativa o anche regulatory sandboxes nell'AI Act*, in F. PIZZETTI (a cura di), *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 63 ss.
- MANTELERO A., RESTA G., RICCIO G.M., *Intelligenza artificiale commentario. Regolamento (UE) 2024/1689-AI ACT Linee guida Commissione europea pratiche vietate. Disegno di legge sull'intelligenza artificiale*, Wolters Kluwer, Milano, 2025.
- NARDOCCI C., *Algoritmi, eguaglianza, discriminazione*, Giappichelli, Torino, 2025.
- OROFINO M., *Obiettivi, ambito di applicazione e principi fondamentali dell'AI Act*, in F. PIZZETTI (a cura di), *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 33 ss.
- PAJNO A., *La governance dell'intelligenza artificiale tra regolamento europeo e disciplina nazionale*, in *ASTRID Rassegna*, n. 13, 2024.